

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'AVO REGIONALE PIEMONTE

Per modificare lo Statuto ai sensi del D.Lgs 03/07/2017 n.117

Andata nulla la prima convocazione del 24/ 05/ 2019, in data **25/05/2019** alle ore **10,00** presso la Sede dell'AVO REGIONALE PIEMONTE in via San Marino 10 Torino si è riunita l'**Assemblea Straordinaria dei Soci** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2)

Il Presidente Accornero Felice dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretaria Elia Filomena.

Il Presidente constata che sono presenti 14 Soci, di cui 8 in proprio e 6 per delega.

Il Presidente constata che l' Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo Statuto Sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n°117 (art.101, comma2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro delle Organizzazioni di Volontariato n° 14 del 29/01/2003.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 14 Soci; contrari 0; astenuti 0.



Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto Sociale che dispone di conservare agli atti come "Allegato A" della presente delibera.

Il nuovo Statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

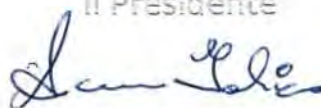
Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017 e art. 26 D.Lgs 105/2018.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 12,20 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Registrato a Torino Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROV. LE I DI TORINO - UFF. TERRITORIALE TORINO 3

il 06 GIU. 2019

Series 3

3946

versati € ZERO

ATTO ESENTE

€ ZERO

AI SENSI ART. 82

D.LGS 117/2017

di cui per diritti

ZERO

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO

Maurizio BORDIGNON







Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

“A.V.O. - Associazione Volontari Ospedalieri - Regionale Piemonte ODV”

Premessa:

Le A.V.O. Regionali, che incorporano le finalità, i principi e i valori delle Associazione Volontari Ospedalieri, sono il luogo di convergenza di tutte le AVO locali attive nelle singole regioni d'Italia o in aggregazioni di regioni limitrofe.

Nella tutela delle identità e delle specificità delle singole associazioni, l'adesione ad una AVO Regionale rappresenta l'impegno al rispetto di un patto di alleanza idealmente siglato fra tutti i soggetti coinvolti, allo scopo di realizzare l'unità d'intenti e favorire la costruzione di una rete di solidarietà e di sostegno reciproci, la trasmissione e lo scambio di esperienze, la valorizzazione delle risorse disponibili, attraverso la progettazione e la formazione comune. L'incondizionata e partecipativa adesione delle AVO locali ad una AVO Regionale di riferimento e al patto comune idealmente sottoscritto è condizione essenziale per il pieno riconoscimento dei loro diritti e delle loro prerogative. Nell'appartenenza ad una AVO Regionale, le AVO locali si riconoscono custodi del patrimonio comune dell'AVO costituito dai principi e valori fondanti, dal capitale umano, dal logo AVO.

Le A.V.O. regionali si adoperano per la conoscenza approfondita della realtà AVO sui territori di pertinenza, delle normative regionali dei contesti socio-sanitari, economici e culturali in cui le Associazioni aderenti operano, delle istanze e dei bisogni delle popolazioni residenti, rappresenta il primo e fondamentale interlocutore delle AVO locali nell'ambito della struttura complessa della Federavo.

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato “A.V.O. - Associazione Volontari Ospedalieri - Regionale Piemonte ODV” siglabile “A.V.O Regionale Piemonte ODV”.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12.
4. L'AVO Regionale Piemonte ODV aderisce alla Federazione Nazionale tra le Associazioni di Volontariato Sanitario (FEDERAVO) e utilizza il logo dell'AVO Regionale stabilito dalla stessa FEDERAVO.

Art. 2 Scopi e finalità

L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge lo scopo di :

- a) Promuovere sul territorio di pertinenza l'azione diretta delle AVO locali per la prestazione di un servizio volontario, qualificato e gratuito a favore degli ammalati, al fine di assicurare loro una presenza amichevole, offrendo calore umano, dialogo e aiuto per lottare contro la sofferenza, il disagio, la solitudine e l'isolamento, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario medico e paramedico. Il servizio è prestato nelle diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali e in altre strutture territoriali simili o alternative, collaborando senza sostituirsi nei compiti e nelle responsabilità delle strutture stesse, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, nonché con interventi sul territorio e a domicilio, per perseguire obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute.
- b) Coordinare l'attività delle AVO locali nel suo complesso, assicurando loro assistenza, consulenza, e ogni altra forma di collaborazione utile alla realizzazione dei fini istituzionali. Programmare, organizzare e gestire eventi regionali, convegni, iniziative di varia natura finalizzate alla promozione e alla diffusione del messaggio dell' AVO, al rafforzamento dello spirito associativo e della rete delle Associazioni aderenti, alla formazione di base e permanente di volontari, responsabili e presidenti, allo sviluppo e al dibattito sui temi della solidarietà sociale. Incoraggiare e favorire la nascita di nuove AVO locali; Incoraggia e favorisce la costituzione di nuove AVO locali nella regione supportando e garantendo, anche formalmente e sino alla loro completa autonomia, la correttezza della loro azione; razionalizza le risorse AVO presenti nel territorio anche mediante accorpamenti o scissioni di AVO locali già esistenti.
- c) Svolgere ampie funzioni di rappresentanza dei propri associati a livello regionale presso Istituzioni, Associazioni, Enti pubblici e privati. Coordinare l'attività delle AVO locali nel suo complesso, assicurando loro assistenza, consulenza, e ogni altra forma di collaborazione utile alla realizzazione dei fini istituzionali. Programmare, organizzare e gestire eventi regionali, convegni, iniziative di varia natura finalizzate alla promozione e alla diffusione del messaggio dell' AVO, al rafforzamento dello spirito associativo e della rete delle Associazioni aderenti, alla formazione di volontari, responsabili e presidenti, allo sviluppo e al dibattito sui temi della solidarietà sociale. Incoraggiare e favorire la nascita di nuove AVO locali.
- d) Incoraggiare e favorire la costituzione di nuove AVO locali nella regione supportando e garantendo, anche formalmente e sino alla loro completa autonomia, la correttezza della loro azione; razionalizza le risorse AVO presenti nel territorio anche mediante accorpamenti o scissioni di AVO locali già esistenti.
- e) Fungere da collegamento con la Federavo, secondo quanto previsto dallo Statuto Federavo.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

- a) Rappresentare le istanze delle AVO locali presso la Federavo e diffondere nel territorio regionale ampia e corretta informazione sui programmi, le linee guida, le iniziative varate o promosse dalla Federazione;
- b) Partecipare a Comitati e Commissioni federali con il compito di svolgere attività di indagine, studio e ricerca per l'acquisizione di dati e informazioni allo sviluppo dei programmi varati dalla Federavo;
- c) Collaborare con il Consiglio direttivo Federavo per la promozione, la progettazione e la realizzazione di iniziative interregionali e nazionali;
- d) Assumere la responsabilità di referente della Federavo per il corretto sviluppo di iniziative di livello nazionale;
- e) Assumere la responsabilità di garante del rispetto dei principi e dei valori dell'AVO da parte delle Associazioni locali, con conseguente facoltà di richiedere la collaborazione delle medesime per eventuali verifiche, consultazioni e acquisizioni di specifica documentazione;
- f) In relazione alla funzione specificatamente attribuita dalla Federavo, intervenire attivamente per la gestione delle controversie interne all'AVO Regionale, adottando attraverso gli organismi statutari regionali deputati, le procedure e i provvedimenti più opportuni al fine di prevenire o risolvere eventi tali da compromettere la funzionalità e l'efficienza di AVO locali sul territorio e della stessa AVO Regionale, di pregiudicare o condizionare gravemente il corretto svolgimento della vita associativa nell'ambito territoriale di pertinenza. Tali procedure e provvedimenti in particolare saranno adottati qualora si rilevino comportamenti o si verifichino fatti configurabili come gravi violazioni delle norme previste dagli Statuti locali, dallo Statuto regionale o dallo Statuto Federavo, nonché violazioni dei principi fondanti dell'AVO la cui entità sia tale da compromettere l'immagine e la reputazione dell'Associazione.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;
 - g. Rimborsi derivanti da Convenzioni.
 - h. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV le associazioni AVO-ODV della Regione Piemonte (in numero non inferiore a tre organizzazioni di volontariato) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Sono soci dell'AVO Regionale Piemonte i soci fondatori dell'Associazione e possono aderire all'AVO Regionale volontari AVO che si siano distinti per il loro profilo morale, dotati di qualità umane, competenze formative, gestionali, amministrative o tecniche o di altra natura, tali da apportare valore aggiunto all'Associazione nel suo complesso. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri. I soci persone fisiche devono dichiarare di non far parte di altre organizzazioni di utilità sociale con caratteristiche incompatibili con le finalità dell'Associazione e con le prestazioni richieste al socio; di non rivestire cariche politiche od amministrative pubbliche e di impegnarsi a comunicare per iscritto, al Presidente dell'Associazione, l'eventuale intenzione di candidarsi a tali cariche.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
3. Sono soci dell'AVO Regionale Piemonte ODV le Associazioni di Volontariato Ospedaliero ODV locali che alla data di approvazione del presente Statuto risultino essere iscritte nel registro dei soci dell'AVO Regionale Piemonte e che, riconoscendo i principi ispiratori e le finalità del presente Statuto, dichiarino mediante atto di adesione formale la loro volontà di continuare a far parte dell'ODV.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. Aderiscono all'ODV le AVO locali che siano legalmente costituite da almeno un anno, siano operative sul territorio, abbiano stipulato accordi o convenzioni per l'esercizio dell'attività di volontariato, osservino fedelmente le norme vigenti sul volontariato e sugli enti del terzo settore.

2. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
3. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30gg, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
4. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
5. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
6. La qualità di socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV e/o non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali e per gravi motivi.
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 120 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
 - d. per scioglimento dell'associazione aderente.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono "gravi motivi" di esclusione di un'AVO associata:

- I) ripetute, gravi violazioni dello Statuto;
 - II) condotta tenuta dal Presidente o da membri del Consiglio direttivo o da nuclei di volontari tale da pregiudicare o condizionare gravemente il corretto svolgimento della vita associativa, compromettere il buon nome dell'AVO e violare i principi su cui essa si fonda;
 - III) attività svolta dall'AVO locale in contrasto con quelle previste dal presente Statuto e dallo Statuto della stessa AVO locale;
 - IV) mancato puntuale adempimento, senza giustificato motivo, da parte dell'AVO locale degli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'ODV o mancata partecipazione, anche per delega, per tre volte consecutive all'Assemblea dei soci.
7. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
 8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
 9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Rapporti con la Federavo in caso di decadenza ed esclusione di un'AVO locale Federata

1. L'instaurazione del procedimento di decadenza o di esclusione nei confronti di un'AVO locale federata nonché le relative delibere intraprese dall'Assemblea dell'ODV devono essere comunicate e trasmesse al Consiglio direttivo della Federavo affinché assuma i provvedimenti di propria competenza, previa verifica dei presupposti per l'adozione delle stesse.
2. Avverso la delibera di decadenza e di esclusione nonché della delibera di inibizione del logo e cancellazione dal registro delle associazioni federate è ammesso ricorso in appello davanti al Collegio dei Probiviri della Federavo, secondo quanto disposto dallo Statuto Federavo, salvo che la delibera sia stata adottata dall'ODV per:
 - a) mancata corresponsione della quota annuale nei termini previsti e nonostante un formale sollecito;
 - b) mancato puntuale adempimento senza giustificato motivo degli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'AVO Regionale;
 - c) mancata partecipazione per tre volte consecutive all'Assemblea dei soci.

Art. 8 **Diritti e Doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi tramite i loro rappresentanti;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 9 **Organi dell'ODV**

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci.
 - b. Il Consiglio direttivo.
 - c. Il Presidente.

Art. 10
Assemblea dei Soci

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutte le associazioni Avo associate iscritte da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. Ciascuna associazione socia dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Non è ammessa più di una delega, salvo diversa disposizione dell'Assemblea. All'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il rappresentante regionale dei giovani dell'AVO. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutte le AVO locali associate rappresentate dai rispettivi Presidenti in carica.
Le associazioni Avo possono farsi rappresentare dal proprio vice presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti, dal Presidente di altra AVO locale, attraverso conferimento di delega scritta.
3. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'Assemblea delibera a voto palese, per alzata di mano e a maggioranza dei presenti, ferme le maggioranze previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione. In caso di parità di voti, la mozione oggetto di discussione viene respinta. L'Assemblea ha facoltà di statuire che si deliberi a voto segreto su particolari questioni. L'elezione dei membri degli organi sociali avviene sempre a scrutinio segreto e senza possibilità di conferimento di delega.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
11. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

Art. 11
Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività e gli indirizzi generali dell' ODV ed emana atti di indirizzo verso gli associati;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca l'Organo di Controllo;
 - e. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri.
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - k. delibera sull'esclusione dei soci.
 - l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - o. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto
 - p. delibera su tutte le iniziative e attività proposte dal Consiglio Direttivo necessarie al raggiungimento degli scopi sociali e autorizza a compiere i conseguenti adempimenti attuativi;
 - q. ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente o dal Consiglio direttivo per motivi di necessità e urgenza;
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12
Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima sia in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, del 50 % +1 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima sia in seconda convocazione.

Art. 13 **Consiglio Direttivo**

Premessa:

I componenti del Consiglio Direttivo devono aver ricoperto incarichi statutariamente rilevanti in AVO Regionale o in AVO locale per almeno due anni.

Al momento della candidatura devono altresì risultare iscritti come soci volontari in servizio attivo nell'AVO di appartenenza e aver svolto con profitto e regolarità servizio di volontariato in strutture sanitarie o socio-sanitarie da almeno un quinquennio, senza aver riportato sanzioni disciplinari nell'AVO di appartenenza né in altri organismi regionali o federali dell'AVO.

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i rappresentanti delle Associazioni associate, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, il Presidente per 2 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo, redige il Bilancio Consuntivo e Preventivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 90 gg, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 30% delle associazioni Avo socie.
- 11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
- 15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 19 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. Il Presidente è il garante dei valori e dei principi statutari dell'Associazione.
6. Al Presidente spetta inoltre:
 - a. dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

- b. convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio direttivo;
 - c. accettare, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari;
 - d. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati a livello regionale;
 - e. assumere, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea o del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima successiva riunione degli Organi associativi interessati;
 - f. proporre al Consiglio direttivo la nomina del Vice Presidente del Consiglio Direttivo e inoltre del Segretario e del Tesoriere;
 - g. partecipare quale componente di diritto al Consiglio delle Regioni, organo statutario della Federavo, facendosi portatore delle istanze, dei programmi di attività e delle iniziative da parte delle AVO associate, riferendo in Assemblea sulle decisioni intraprese sia dal Consiglio delle Regioni che dal Consiglio direttivo della Federavo.
7. Il Presidente è rimosso dall'incarico dall'Assemblea, a seguito di provvedimento definitivo e immediatamente esecutivo del Collegio dei Probiviri, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni si sia reso responsabile:
- a. di azioni od omissioni compiute con dolo o colpa grave che abbiano determinato un grave pregiudizio anche economico per l'Associazione;
 - b. di violazioni dei principi dell'AVO, di comportamenti eticamente e deontologicamente in contrasto con la dignità della carica, tali da compromettere la credibilità dell'Associazione oltre l'immagine ed il buon nome dell'AVO nel suo complesso.
8. La procedura è avviata mediante presentazione al Collegio dei Probiviri di un'istanza sufficientemente documentata da parte della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo o da parte di un decimo dei soci. Nelle more del procedimento, il Presidente è sospeso e sostituito dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo per i soli adempimenti di urgenza e per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 15 Organo di Controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 16 **Supervisore contabile**

Nel caso in cui non siano presenti i requisiti per la nomina dell'Organo di Controllo di cui all'art.15 l'Assemblea può nominare un supervisore contabile. Il supervisore deve risultare iscritto come socio volontario in servizio attivo nell'AVO di appartenenza.

Al Supervisore spetta la verifica della regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili, effettua il controllo del Conto consuntivo predisposto dal Tesoriere e approvato dal Consiglio direttivo, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione. Il supervisore risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.

Art. 17 **Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

- 1) è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea fra i soci delle AVO locali associate, nonché fra persone esterne alle AVO, in possesso di specifici requisiti morali, che propongono la loro candidatura e che non fanno parte del Consiglio Direttivo.
- 2) Il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del corretto funzionamento del Collegio stesso.
- 3) Al Collegio dei Probiviri possono essere definite tutte le controversie insorte tra Organi dell'Associazione, tra l'Associazione e le AVO locali associate, tra le AVO associate.
- 4) Il Collegio dei Probiviri esprime parere non vincolante sulla decadenza e l'esclusione dei soci, e decide sull'istanza di rimozione dall'incarico del Presidente.
- 5) Il Collegio dei Probiviri agisce quale organo arbitrale e di garanzia statutaria e regolamentare, interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione. Le decisioni assunte dal Collegio, ex bono et aequo, sono vincolanti per le parti.
- 6) I membri del Collegio dei Probiviri rispondono del proprio operato direttamente all'Assemblea.

Art. 18 **Comitati Tecnici**

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o loro rappresentanti o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19
Libri sociali

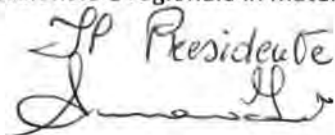
1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci.
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
 - È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 20
Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
5. Qualora il numero di AVO locali associate all'AVO Regionale sia inferiore a cinque e non sia possibile ricostituire la suddetta soglia minima di AVO locali presenti nel medesimo territorio o nei territori limitrofi, l'AVO Regionale dovrà rimettere la questione alla Federavo affinché prenda i provvedimenti che ritenga più opportuni.

Art. 21
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il Presidente


Lo Segretario


Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 Dlgs 117/2017 e art.26 Dlgs 105/2018